

(N. 2289)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione) della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 novembre 1957 (V. Stampato n. 3153)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione  
(MORO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 DICEMBRE 1957

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre

1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.

#### Art. 2.

Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.